

Rassegna Stampa

di Lunedì 30 maggio 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
1	Domenica (Il Sole 24 Ore)	29/05/2022	<i>Giovanni Battista Pirelli, ingegnere del caucciù' (E.Ferrero)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	30/05/2022	<i>Otto cambi di normativa in sei mesi per le cessioni dei bonus sui lavori (C.Dell'oste)</i>	6
1	Italia Oggi Sette	30/05/2022	<i>Le pmi rischiano di essere tagliate di certificazione Soa (S.Gualandi)</i>	7
5	Italia Oggi Sette	30/05/2022	<i>Bonus edilizi, giu' alcuni paletti (S.Cerato)</i>	9
I	Italia Oggi Sette	30/05/2022	<i>Consulenti esterni per la commissione (F.De Nardi)</i>	11
Rubrica Sicurezza				
11	La Repubblica	30/05/2022	<i>"Viminale nel mirino" Così' gli hacker russi provano a rubare i dati. Paura per un altro blitz (G.Foschini)</i>	12
Rubrica Innovazione e Ricerca				
1	Il Sole 24 Ore	30/05/2022	<i>Digitalizzazione del mattone con le proptech (P.Pierotti)</i>	14
1	Italia Oggi Sette	30/05/2022	<i>PNRR Istruzioni per l'uso (B.Pagamici)</i>	17
Rubrica Lavoro				
40/41	Affari&Finanza (La Repubblica)	30/05/2022	<i>Il lavoro c'e', mancano candidati uno su tre non e' ritenuto adatto (L.Dell'olio)</i>	19
Rubrica Università e formazione				
1+11	Il Sole 24 Ore	30/05/2022	<i>Tirocini durante gli studi verso la stretta: indennita' e piu' vincoli (E.Bruno/C.Tucci)</i>	22
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	30/05/2022	<i>Compensi avvocati su del 5% e nasce la parcella oraria (V.Maglione)</i>	24
13	Il Sole 24 Ore	30/05/2022	<i>Sull'equo compenso maggioranza spaccata (V.Uva)</i>	27
48	Affari&Finanza (La Repubblica)	30/05/2022	<i>Nuove partite Iva, la meta' sono under 35 (M.Frojo)</i>	28
44	Italia Oggi Sette	30/05/2022	<i>L'equo compenso si allontana (S.D'alessio)</i>	29
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi Sette	30/05/2022	<i>Imprese, proprieta' in chiaro (L.De Angelis)</i>	30

GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, INGEGNERE DEL CAUCCIÙ

Grandi imprenditori. Di umili origini, si laureò al Politecnico di Milano, viaggiò in Europa e intuì le enormi potenzialità offerte dalla gomma elastica. Ma si rese conto che in Italia non esistevano fabbriche per lavorarla

di **Ernesto Ferrero** | illustrazione di **Ettore Tripodi**

Che cosa sa, che cosa vede, che cosa vuole un ragazzo nato nel 1848 in un paese del ramo manzoniano del lago di Como, Varenna, poche miglia a nord di Lecco, allo scoccare del 17 marzo 1861, in cui a Torino viene proclamato il Regno d'Italia? Si chiama Giovanni Battista Pirelli, è l'ottavo di dieci figli, di cui solo cinque sopravvissuti alla giovane età. Il nonno materno, imbianchino, è registrato all'anagrafe come «possidente»; il padre Santino, «prestinaio», muore quando il bambino ha otto anni. La madre, Rosa Riva, deve farsi carico di una onerosa gestione familiare. Nel discorso di accettazione della nomina a senatore, nel 1909, Pirelli ricorda una «modestissima casa, ove uniche dovizie erano la rettitudine e l'operosità».

Al ragazzo va stretto il confino nel finto idillio del lago. A scuola è bravissimo, i maestri dicono che non hanno mai visto un allievo che si impegna tanto. La madre lo manda a studiare a Como, ma pensa già al dopo, a Milano. Sono anni febbrili. Dopo le tensioni, il collocamento a riposo del federmarsciallo Radetzky e una politica più conciliante lasciano spazio a un decollo industriale (...)

Dopo il 1859 è un fiorire di iniziative. Viene avviato il rinnovamento edilizio con 220 progetti, dedicati a piazza del Duomo, ai mercati e ai macelli. Si aprono i giardini pubblici di Porta Venezia e il nuovo ospedale Fatebenefratelli in via San

Vittore. Gabrio Casati firma la prima legge organica sulla scuola, che prevede tra l'altro l'istituzione del Regio Istituto Tecnico Superiore (poi Politecnico), poi inaugurato nel 1863. Il suo preside è Francesco Brioschi, futuro sostenitore delle iniziative del giovane Pirelli.

Non è dunque un caso che Giovanni Battista si trasferisca a Milano per frequentare l'Istituto Tecnico di Santa Marta proprio nell'anno della proclamazione del Regno d'Italia. Lo Stato nato fortunatamente con la Spedizione dei Mille è da costruire *ex novo*. Un Paese agricolo, arretrato, disomogeneo, con un tasso di analfabetismo che tocca il 75% al Nord e sfiora il 95% al Sud. L'investimento che la vedova Pirelli ha fatto sul figlio si dimostra azzeccato. Uscito dal Santa Marta con il massimo dei voti, nel 1865 si iscrive alla Facoltà di scienze fisiche dell'Università di Pavia.

Dopo essersi arruolato nei volontari garibaldini, tornato a Milano si iscrive a quello che diventerà «el noster Politeknik», nell'affettuosa rammemorazione di Carlo Emilio Gadda, scegliendo la specializzazione in ingegneria industriale. I fondatori della facoltà l'avevano creata con il preciso intento di formare «una classe speciale di ingegneri» destinati ad avere un ruolo di primo piano nello sviluppo industriale del Paese. Ritrova il professore di meccanica, che era partito anche lui con i garibaldini. È Giuseppe Colombo (1836-1921), uomo di larghe vedute e straordinario talento maieutico. Sarà decisivo per la formazione sua e di tanti protagonisti dell'imprenditoria milanese, come i Riva, i Sal-

moiraghi, i Saldini, i Cabella.

Quella che veniva fornita era un'istruzione lungimirante, che mirava sin dall'inizio all'inserimento dei laureati nei processi produttivi. Colpisce lo spirito di squadra che si è creato tra studenti, professori e società. La storia di Pirelli è anche una bellissima storia di gruppo, di quelle che danno il senso di una comunità coesa, animata da un progetto, da una visione.

La laurea nel 1870 con la votazione più alta vale a Pirelli una delle due borse di studio istituite in memoria di un figlio da una illuminata nobildonna milanese, Teresa Berra Kramer. Erano destinate ai laureati migliori, affinché potessero «completare e perfezionare i loro studi teorico-pratici con un viaggio d'istruzione» all'estero. Il giovane borsista sarà sempre consapevole della rilevanza decisiva di quel viaggio per la sua formazione. Dal novembre 1870 al settembre dell'anno successivo viaggia attraverso la Svizzera, la Germania, il Belgio e la Francia, riempiendo di note un grosso quaderno a quadretti di trecento pagine.

Interrogato su quale campo di studi intendesse approfondire, aveva scelto la neonata industria della gomma elastica, o più precisamente del *caoutchouc*, in italiano caucciù, che mandava il suono allegro di uno schiocco infantile. Era il nome del nuovo mirabolante ritrovato che prometteva un numero notevole di applicazioni e in Italia mancavano le manifatture dedicate. Era (sarebbe diventato) elastico, resistente, impermeabile, isolante (...).

— *Continua a pagina II*

RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, INGEGNERE DEL CAUCCIÙ

Grandi imprenditori

di Ernesto Ferrero

—Continua da pagina 1

Quello che il diario di viaggio offre è una sorta di autoritratto dell'artista da giovane. Pirelli annota tutto con cura maniacale, arricchisce le informazioni con disegni di suo pugno. Non gli sfugge una puleggia, un pignone, una turbina, le tettoie delle stazioni ferroviarie o del mercato dei grani a Monaco, le macchine da cucire, le trasmissioni a fune metallica, i tubi e le paratoie, le fonderie di ghisa malleabile, le locomotive e i vagoni.

L'ebbrezza tecnologica non restringe l'ottica del viaggiatore. La provenienza da un modesto contesto sociale gli fa considerare con attenzione anche il fattore umano. Le macchine non bastano, occorre investire nella formazione degli operai. Ci vogliono scuole adatte: «L'operaio è la leva essenziale per progresso industriale». Occorre ripensare l'insegnamento, adeguarlo alle nuove necessità.

È dunque un uomo che ha già acquisito un consistente *know-how* e avviato relazioni significative l'ingegnere 23enne che il 28 gennaio 1872 si presenta in Milano davanti al notaio Stefano Allocchio per fondare la prima impresa italiana di lavorazione della gomma. È una impresa al limite del temerario. Mancano i dirigenti, i tecnici, le maestranze. Ha cinque impiegati, quaranta operai e una motrice a vapore di 26 HP. Gli stessi operai sono più inclini all'artigian-

nato che non al lavoro e alla disciplina degli opifici. La finanza privata si dimostra guardinga. Non sono in molti a credere nello sviluppo industriale (...).

Attentissimo alle domande del mercato, Pirelli tiene particolarmente alla formazione e alla fidelizzazione di nuovi quadri, un *management* all'altezza delle sfide. Ne sarà ripagato dalla professionalità e dalla dedizione di un gruppo dirigente di alta qualità, tecnici e amministrativi che maturavano decenni di fedeltà, accuratamente remunerati e incentivati. La stessa sensibilità era portata ai dipendenti, per i quali veniva istituita una cassa di soccorso e una speciale politica di *welfare*. Altrettanto significativa, e anch'essa nuova, l'attenzione dedicata alla comunicazione e alla pubblicità come momento non meno importante della produzione.

Tra molte difficoltà, la già ben consolidata azienda conosce momenti epici. L'ex garibaldino si cimenta in un'impresa che sembra più grande delle sue forze. Nel 1884-1887 si apre l'era dei cavi telegrafici sottomarini. Pirelli si assume la responsabilità di firmare con il governo italiano una convenzione che non comprende soltanto la costruzione dei cavi, ma anche quella di una nave specializzata per la posa, e la successiva manutenzione per altri vent'anni. È un programma di eccezionale impegno tecnico e finanziario. La stampa segue l'impresa con appassionato orgoglio patriottico,

riportando gli inni che le città collegate sciolgono «alla Ditta Pirelli promotrice di civiltà» (...).

Pirelli è presto diventato una figura di riferimento, un personaggio autorevole, carismatico, che ha sempre voluto vivere in prima persona la gestione della sua città. Dal 1877 al 1889, è consigliere comunale e della Camera di commercio. Segue attivamente i lavori della commissione che è impegnata nella stesura del piano edilizio. A livello nazionale, si batte per una riforma dei dazi doganali, a protezione dei propri prodotti. Consigliere e poi presidente del Credito italiano, entra nei consigli di amministrazione di alcune tra le più importanti imprese industriali. È tra gli animatori dell'Università privata Bocconi, presidente della Edison, presidente di Confindustria. Interessato al mondo dell'informazione, diventa uno dei principali soci del «Corriere della Sera» (...).

Giovanni Battista Pirelli muore il 20 ottobre 1932. Mi fa piacere pensare che sia stato un interprete originale dello spirito politecnico di Carlo Cattaneo per la pluralità degli interessi, la curiosità, la capacità di progetto, il respiro internazionale, la composta militanza civile, il rigore etico, l'ancoraggio al metodo delle tecniche e delle scienze, alla concretezza del fare. Come Cattaneo, aveva voluto affidare l'impegno di una modernizzazione economica a una intelligenza imprenditoriale attiva e partecipe, in grado di correggere i suoi errori e di favorire lo sviluppo sociale.



FESTIVAL DI TRENTO

Dal 2 al 5 giugno si tiene a Trento il «Festival dell'Economia» dal titolo *Dopo la pandemia.*



Tra ordine e disordine. Organizzata da Trentino e Gruppo 24 ORE, la manifestazione propone un ricco programma di incontri con alcuni dei più autorevoli pensatori e protagonisti di livello internazionale. Tra gli eventi, anche la presentazione in anteprima (3 giugno, ore 17, Biblioteca comunale) del volume *Una storia al futuro. Pirelli, 150 anni di industria, innovazione, cultura*, con Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli, e l'inviato del «Sole 24 Ore», Paolo Bricco. Il volume raccoglie prestigiosi contributi sulla storia di Pirelli dalla fondazione, nel 1872, a oggi. Con l'articolo in pagina, Ernesto Ferrero anticipa uno dei contributi del libro. Info: festivaleconomia.it.

COSÌ, VENTITREENNE, IL 28 GENNAIO 1872 FONDÒ LA PRIMA IMPRESA ITALIANA DEL SETTORE, CHE OGGI CELEBRA I 150 ANNI



AGEVOLAZIONI IN EDILIZIA

Otto cambi di normativa in sei mesi per le cessioni dei bonus sui lavori

Cristiano Dell'Oste — a pag. 4

Lavori in casa e burocrazia

CESSIONI DEI BONUS NEL VORTICE DI OTTO NUOVE NORME IN SEI MESI

di Cristiano Dell'Oste

Tregua è una parola seria, a maggior ragione in questi tempi di guerra in Ucraina. Eppure, sul piano figurato, non ha tutti i torti chi invoca una "tregua normativa" sulla disciplina della cessione dei bonus casa. Dal decreto Antifrodi dello scorso 12 novembre fino al decreto Aiuti - 18 maggio - ci sono sei mesi, 187 giorni. Un arco di tempo tutto sommato breve, in cui otto modifiche si sono abbattute sulla norma che regola la cessione dei crediti d'imposta e lo sconto in fattura sui lavori immobiliari (l'articolo 121 del Dl Rilancio del 2020). Più di una al mese, oltre al decreto Mite e alle istruzioni delle Entrate (Faq più volte aggiornate e due circolari, la 16 del 2021 e la 19 di venerdì scorso).

È chiaro che la stretta si è resa necessaria per arginare frodi da record, concentrate soprattutto tra i bonus ordinari diversi dal 110 per cento. È altrettanto chiaro, però, che per i cittadini, le imprese, i professionisti e le banche è impossibile seguire tutte queste variazioni. Una vicenda, insomma, da cui emerge tutta la difficoltà di fare una sintesi degli interessi coinvolti - da quelli dello Stato a quelli dei privati - e poi tradurla in norme semplici e stabili nel tempo.

Ripercorrere l'evoluzione della normativa è un esercizio istruttivo. Il 12 novembre arriva il Dl Antifrodi (157/21) che impone il visto di conformità e l'asseverazione di congruità della spesa per la cessione e lo sconto dei bonus casa diversi dal 110 per cento. Il Dl non viene convertito, ma "copiato" nella legge di Bilancio 2022, che esonera dall'asseverazione e dal visto i

piccoli interventi (in edilizia libera o di importo totale fino a 10mila euro, purché non agevolati dal bonus facciate). Questa nuova facoltà, però, diventa operativa solo dal 4 febbraio, con l'adeguamento del canale delle Entrate.

Il 27 gennaio il decreto Sostegni-ter (Dl 4/22) introduce il divieto di ulteriori cessioni. In pratica, i crediti possono essere trasferiti una volta sola. Il decreto fa scattare il blocco dal 7 febbraio, prevedendo tra l'altro una norma transitoria poco chiara, ma il termine è poi spostato al 17 febbraio dalle Entrate. Il 1° marzo, intanto, entra in vigore la conversione del Milleproroghe (legge 15/22) che, senza intervenire sull'articolo 121, ribadisce che la parcella per l'asseverazione o il visto è detraibile già per le spese pagate dal 12 novembre, e non dal 1° gennaio.

Ma torniamo al blocco dei trasferimenti. Il 26 febbraio arriva il decreto 13/22, che riammette due cessioni successive, purché verso soggetti "vigilati" (banche, società dei gruppi bancari, assicurazioni). Lo stesso decreto introduce - per le prime cessioni e le opzioni di sconto in fattura comunicate alle Entrate dal 1° maggio - il divieto di frazionamento e l'applicazione di un codice identificativo univoco ai crediti d'imposta. Per capire come le nuove chance di cessione si raccordano ai trasferimenti già effettuati prima del blocco, gli

operatori devono attendere le Faq delle Entrate aggiornate il 17 marzo. Pochi giorni dopo - 29 marzo - il decreto 13 viene inserito nella conversione del Sostegni-ter (la legge 25/22).

Nel frattempo, per i lavori avviati dal 15 aprile, la congruità della spesa deve tener conto anche del Dm Mite sui costi massimi, per applicare il quale arrivano le Faq Enea del 12 aprile.

Intanto, però, il mercato si è fermato. Per tentare di sbloccare gli acquisti da parte delle banche, viene inserita una quarta possibilità di cessione ai correntisti con la conversione del Dl Bollette (la legge 34/22, in vigore dal 29 aprile; da notare che la norma sulla quarta cessione è stata cambiata nel giro di tre giorni dalla medesima commissione parlamentare). La stessa legge proroga al 15 ottobre il termine entro cui i titolari di partita Iva e i soggetti Ires possono comunicare la cessione dei crediti relativi a spese 2021.

A proposito della cessione aggiuntiva, però, ci si accorge subito che è assurdo costringere le banche a esaurire tre cessioni prima di trasferire i crediti ai propri clienti, e allora arriva il decreto Aiuti (Dl 50/22) a precisare che la cessione extra può avvenire subito, ma solo per le prime cessioni comunicate dal 1° maggio e a clienti professionali privati. Il 19 maggio le Entrate spiegano con un'altra Faq che il divieto di frazionamento dei crediti non impedisce di cederli per singola annualità. Ma gli operatori segnalano che l'iter è macchinoso e già si studiano altre modifiche.



Dal decreto Antifrodi al decreto Aiuti continui ripensamenti accompagnati anche dal Dm sui costi massimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BONUS EDILIZI

Le pmi rischiano di essere tagliate fuori per l'obbligo di certificazione Soa

Gualandi a pag. 4

Le principali categorie Soa coinvolte nei bonus

OPERE GENERALI	DESCRIZIONE
OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione di immobili tutelati
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 11	Impianti tecnologici
OPERE SPECIALISTICHE	DESCRIZIONE
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 23	Demolizione di opere
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 32	Strutture in legno



Dai calcoli dell'importo ai subappalti: i nodi da sciogliere per avere l'affidamento dei lavori

Per il 110% pmi fuori dai giochi

La certificazione Soa obbligatoria è un percorso a ostacoli

Pagina a cura

DI SIMONE GUALANDI

Il 90% del tessuto economico che opera nel settore dell'edilizia, costituito cioè da piccole e medie imprese, rischia di rimanere escluso dalla partita del superbonus e degli altri bonus edilizi. L'ulteriore ostacolo normativo arriva con l'introduzione delle Soa (acronimo di «Società organismo di attestazione») come requisito per potersi vedere affidati gli interventi agevolati. La novità è contenuta nel dl 21/2022 (il cosiddetto decreto Ucraina bis, chiamato anche di energia o anti-rincari), convertito nella legge n. 51, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2022, che prevede che per l'esecuzione di lavori con importi superiori a 516 mila euro ci si affidi a imprese e subappaltatori con certificazioni Soa. La certificazione Soa (rilasciata appunto da una Società organismo di attestazione) ha lo scopo di certificare i requisiti economico-tecnico-organizzativi dell'impresa che dovrà eseguire le opere. Questa certificazione è già prevista d'obbligo per tutti gli appalti pubblici che abbiano un importo lavori pari o superiore a 150 mila euro. Mentre per il settore privato, dal 1° luglio 2022 sarà in vigore su base facoltativa e dal 1° gennaio 2023 diventerà obbligatoria anche per tutti gli interventi di efficientamento energetico in contesto superbonus e per opere soggette a sconto in fattura. Più nel dettaglio, da gennaio le imprese dovranno almeno dimostrare di aver fatto richiesta agli enti certificatori della qualifica Soa (con validità anche per i contratti stipulati nell'anno in corso dal 21 maggio). Da luglio, per continuare a lavorare, dovranno avere il certificato in tasca. Di fatto, quindi, quasi tutti i lavori previsti dai mini condomini in su saranno riservati a una élite di realtà costruttive di grandi dimensioni in grado di affrontare il percorso economico e burocratico per raggiungere la certificazione richiesta con forza lavoro propria. Tuttavia, questa nuova previsione è difficile da interpretare, soprattutto alla luce delle norme previste per il Codice dei contratti pubblici e per la mancanza di chiarezza sulle modalità operative. Quel

che a oggi è certo è ci sono più certificazioni Soa, poiché sono divise in 48 categorie rappresentative di due macro-categorie (13 opere generali e 35 opere specialistiche), e inoltre per ogni categoria è possibile ottenere una certificazione su dieci elementi di classifica diversi, legati all'importo delle opere per cui si chiede la certificazione. La prima domanda a cui cercare risposta è quindi quella di capire se sarà sufficiente ottenere una certificazione Soa OG1 (Opere generali per edifici civili e industriali) o, trattandosi di interventi che prevedono messa in opera di impianti di climatizzazione e impianti elettrici-fotovoltaici, sarà fondamentale ottenere anche la Soa OG09 e OG11 (rispettivamente Impianti per la produzione di energia elettrica e Impianti tecnologici). Il problema, oltre a quello dei costi di certificazione, è quindi la capacità delle imprese di dimostrare le necessarie specificità per ogni singola categoria, vedendo così aumentare drasticamente le necessità di investimento.

Nella scelta della classifica, dovendo far riferimento al limite economico d'importo lavori coperto dalla certificazione e previsto dai codici per l'ottenimento delle Soa, sarà fondamentale capire come si dovrà gestire questo aspetto, alla luce dell'obbligo di certificazione richiesto sia all'impresa principale sia all'impresa in subappalto. Di per sé questa è già una restrizione aggiuntiva rispetto al Codice dei contratti pubblici, che non prevede obbligo di certificazione delle aziende in subappalto.

Con l'approfondimento tecnico, alla luce della tabella della classifica delle classi di merito delle Soa, la norma non ha chiarito se sarà necessaria una certificazione Soa adeguata all'importo lavori del singolo intervento o della somma degli interventi gestiti contemporaneamente, e come calcolare i relativi importi. Riconducendo la dinamica a quanto previsto per gli appalti pubblici sappiamo che l'impresa può partecipare a una gara d'appalto con valore delle opere fino a un quinto superiore della classifica Soa, ma non sappiamo se sarà possibile estendere il principio anche al contesto dei bonus edilizi. Il Codice degli appalti prevede che si possano ef-

fettuare gare d'appalto fino a un importo maggiorato del 20% rispetto alla propria certificazione e a oggi non si sa se sarà così anche per i Bonus fiscali. Inoltre, la legge non definisce quale sarà il metodo di applicazione del calcolo degli importi, e in questo caso le variabili sono davvero molte: le imprese dovranno avere una Soa adeguata al solo importo lavori imponibile contrattualizzato con la committenza? Si dovranno considerare anche le spese tecniche o queste saranno escluse?

Il tema del subappalto merita un approfondimento a parte, visto che per questo mancano le linee di indirizzo legislativo. A tutti gli effetti il superbonus ha creato il contesto operativo del coordinamento delle attività da parte di un'impresa principale fatta da capofila, altrimenti detta general contractor, che ha raccolto la partecipazione di altre imprese collegate e meno strutturate, per offrire ai propri clienti un servizio chiavi in mano completo di tutti gli strumenti tecnici, finanziari e organizzativi per affrontare il nuovo mercato.

Queste dinamiche hanno consentito alle piccole imprese di aumentare il proprio giro d'affari, garantendo ai clienti finali un risultato all'altezza delle aspettative, creando entusiasmo nel settore dell'edilizia e soprattutto stimolando investimenti per l'assunzione di personale dipendente e di strumentazioni adeguate ai nuovi impegni. Invece, l'introduzione delle Soa per i subappaltatori toglie spazio a tutte le realtà produttive che rappresentano il 90% delle imprese italiane, che non saranno in grado di affrontare questo aggiornamento legislativo per restare sul mercato dei bonus. Il rischio principale per queste aziende è quello di trovarsi davanti a un bivio: da una parte la perdita di un mercato che stava iniziando a dare i suoi primi frutti, dall'altra l'ipotesi di essere gradualmente inglobate all'interno di quelle aziende particolarmente strutturate con il rischio di trovarsi senza lavoro dopo la fine dei bonus edilizi.

Ancora sul tema del subappalto resta una importante lacuna legislativa in merito all'individuazione delle regole operati-

ve: è richiesta la certificazione Soa per tutte le opere di importo superiore ai 516 mila euro e, come anticipato, questo aspetto presenta diverse chiavi di lettura soggette a interpretazione, ma l'aspetto chiave e ancora non definito è quello del subappalto. Nella legge si precisa che si farà riferimento ai contratti di subappalto, in questo caso l'importo lavori di 516 mila euro sarà quello del suddetto contratto o varrà l'opera principale?

Facciamo un esempio pratico: un intervento su un condominio di piccole dimensioni (8-10 unità immobiliari), presenta un importo lavori superiore a 516 mila euro, singolarmente composto dai capitoli di spesa tra cui l'isolamento termico, la sostituzione del generatore di calore, la sostituzione degli infissi, e l'installazione di fonti energetiche rinnovabili. Se ipotizziamo che l'intervento sia eseguito da una sola azienda, questa dovrà necessariamente avere una certificazione Soa di secondo o terzo livello, che si avvarrà di aziende correlate che avranno importi contrattualizzati inferiori ai 516 mila euro: la legge in questo caso non precisa se sia necessaria la Soa anche ai subappaltatori o se invece farà capo la certificazione della capofila. Le associazioni di categoria così come i principali operatori di settore che si occupano di bonus edilizi hanno già individuato questa norma come un ostacolo invalicabile per il buon proseguimento del percorso di efficientamento energetico del nostro paese. E promettono battaglia al governo per togliere questo vincolo formale che non garantisce nessun miglior risultato in termini di efficientamento e non garantisce gli utenti finali di maggiore professionalità. Infine, resta un nodo che non è ancora possibile sciogliere: il tema dei controlli. La legge non prevede controlli e controllori, oltre a non prendere in esame l'annullamento o la riduzione del bonus in caso di realizzazione dell'opera senza certificazione Soa. Se resterà la struttura di questa norma sarà fondamentale che il governo si impegni a chiarire tutti i limiti operativi fin qui rilevati, anche istituendo un tavolo di concerto con le parti sociali e le associazioni di categoria per garantire un taglio tecnico calato sulla realtà imprenditoriale italiana.

© Riproduzione riservata

Le misure previste dal decreto Aiuti per dare una spinta alla circolazione delle agevolazioni

Bonus edilizi, giù alcuni paletti

La banca può cedere subito i crediti a clienti professionali

Pagina a cura
DI SANDRO CERATO

Abbattute alcune restrizioni sulla circolazione dei bonus edilizi. La cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi è ammessa, infatti, anche per la singola rata e gli istituti di credito possono cedere il credito acquisito a un proprio correntista cliente «professionale» anche senza attendere la quarta cessione. Obiettivo è sbloccare i crediti maturati dalle banche in relazione agli interventi edilizi che danno diritto a una delle numerose detrazioni previste dalla legge (superbonus compreso). Sono le principali novità che scaturiscono dall'approvazione del cosiddetto decreto Aiuti (il dl 50/22, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio scorso), sul quale, tra l'altro, l'Amministrazione finanziaria ha emanato la circolare di chiarimento, la 19/E del 27 maggio scorso, che offre una guida aggiornata sulle agevolazioni in edilizia, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (decreti Sostegni ter, Milleproroghe, Energia, Aiuti, appunto, e Ucraina).

La questione della circolazione dei crediti derivanti dagli interventi edilizi è stata oggetto di numerosi provvedimenti normativi che progressivamente hanno portato a diverse restrizioni della circolazione degli stessi. La materia è disciplinata dall'art. 121 del dl n. 34/2020, secondo cui il contribuente beneficiario della detrazione può, in luogo della fruizione diret-

ta in dichiarazione, optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate trasmettendo l'apposito modello (entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa). L'esercizio dell'opzione è sempre subordinato (anche per gli interventi che danno diritto alle detrazioni ordinarie) al rilascio dell'asseverazione del tecnico e al visto di conformità.

La stretta sulla libera circolazione dei crediti è stata inserita in sede di conversione in legge del decreto Energia (il dl n. 17/2022, convertito dalla l. 34/22) con il quale è stata prevista la possibilità, soltanto per le banche, di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame a un proprio correntista quando il credito è già stato oggetto delle tre cessioni già consentite (la prima «libera» e le due successive nell'ambito del sistema bancario, finanziario e assicurativo). In buona sostanza, mentre la prima cessione (quella da parte dell'impresa che ha concesso lo sconto in fattura e da parte del beneficiario della detrazione) può avvenire a favore di chiunque (anche soggetti esterni al mondo bancario), le due successive devono obbligatoriamente avvenire all'interno del sistema «bancario». Solamente la «quarta» cessione può avere come destinatario un soggetto esterno al mondo bancario, purché sia legato da un rapporto di conto corrente con la banca stessa. Tuttavia, tale sistema ha portato a una situazione in cui le banche si sono trovate in «pancia» crediti di rilevante entità che non potevano

trovare sfogo all'esterno del sistema bancario se non in sede di quarta cessione. Tra l'altro, per espressa previsione normativa tale quarta ulteriore cessione riservata alle banche può essere posta in essere con riferimento ai crediti delle comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito o sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a decorrere dall'1 aprile 2022.

In questo scenario interviene l'art. 14 del decreto Aiuti, con il quale il dettato normativo relativo a tale ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche viene sostituito con una nuova previsione in base alla quale banche e società appartenenti a un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito acquisito a un proprio cliente professionale privato, correntista della banca stessa o della banca capogruppo, il quale non può procedere con ulteriori cessioni del credito acquisito. Rispetto alla precedente formulazione, l'art. 121 del decreto 34/2020 consente ora le seguenti operazioni:

- la cessione all'esterno del mondo bancario o assicurativo è concessa non solo alle banche ma anche alle società appartenenti a un gruppo bancario;
- la cessione dei crediti da bonus edilizi a soggetti privati esterni al sistema bancario è consentita a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere, in quanto non è più richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle tre cessioni;
- la cessione esterna al mondo bancario o assicurativo può avvenire solamente in favore di un correntista «qualificato».

In merito a tale ultimo aspetto, che certamente è il più delicato, si osserva che la norma richiede che il cessionario del credito sia un «cliente professionale privato» di cui all'art. 6, comma 2-quinquies, dlgs n. 58/98. In merito, il regolamento n. 20307/2018 considera cliente professionale privato «un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume».

Sul punto, va ricordato che nell'ambito della clientela privata vi sono gli «investitori professionali di diritto», tra cui rientrano banche, assicurazioni, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione, le imprese di grandi dimensioni che presentano determinati parametri di bilancio e gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dedicati alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Ci sono poi gli «investitori professionali su richiesta» che possono anche essere persone fisiche, come si desume dalla circolare 29/E del 2014. Perché un cliente possa essere classificato come «investitore professionale su richiesta», la banca deve valutare se il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume assumendo come parametro i requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario.

—© Riproduzione riservata—

Le novità


Opzioni alternative alla fruizione diretta	Art. 121 dl 34/2020: sconto in fattura da parte del fornitore o cessione del credito da parte del beneficiario
Adempimenti necessari	Asseverazione del tecnico abilitato e visto di conformità
Decreto energia	Prevede una prima cessione libera e introduce una quarta cessione da parte delle banche esclusivamente a favore di propri correntisti
Decreto aiuti	Possibilità di cessione da parte delle banche a favore di correntisti «qualificati» anche prima della quarta cessione
Faq Agenzia delle entrate	Possibilità di cessione della singola rata (ma non è possibile frazionare l'importo della singola rata)

È preclusa la cessione frazionata delle rate

A partire dalle opzioni esercitate e comunicate dal 1° maggio 2022 è possibile cedere anche la singola rata annuale relativa al credito maturato in capo al soggetto cedente. È quanto affermato dall'Agenzia delle entrate in una faq pubblicata il 19 maggio scorso e che, assieme alle novità normative (si veda l'articolo principale in pagina), potrà accelerare e stimolare la circolazione dei crediti derivanti dagli interventi edilizi. Per effetto delle norme introdotte nel corso del tempo i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del decreto 34/2020 (sconto in fattura e cessione del credito) e relative sia agli interventi «ordinari» sia a quelli che consentono la maturazione del superbonus 110% non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tale scopo a ogni credito è attribuito un codice identificativo univoco che deve essere indicato nelle comunicazioni riguardanti il trasferimento del credito.

In merito a tale aspetto, con la citata faq l'Agenzia ha chiarito che il divieto di cessione parziale deve intendersi riferito all'importo delle singole rate annuali, con la conseguenza che può essere ceduto il credito maturato in relazione alla singola rata annuale mentre non può essere frazionata ulteriormente la stessa singola rata. A tale proposito, in fase di caricamento sulla piattaforma i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi (tenendo conto della tipologia di detrazione e dell'anno di sostenimento della spesa) in rate annuali a ciascuna delle quali è attribuito un codice univoco che dovrà essere indicato in fase di trasferimento del relativo credito. In buona sostanza, mentre la prima cessione del credito deve sempre avvenire per l'intero importo, a partire dalla seconda sarà possibile cedere anche la singola rata, mentre resta preclusa la cessione frazionata della rata stessa.

© Riproduzione riservata



APPALTI
Consulenti esterni
per la commissione

De Nardi a pag. VI

Così il Tribunale amministrativo della Lombardia in merito a possibili criticità nei requisiti

Appalti, ok a consulenti esterni

La commissione deve poter valutare al meglio i partecipanti

DI FRANCESCA DE NARDI

Sussiste la possibilità per la commissione di gara di avvalersi di consulenti esterni per meglio valutare elementi di possibile criticità inerenti i requisiti di partecipazione.

Questo è quanto ha sancito il TAR Lombardia - Milano, Sez. I con la sentenza del 19 maggio 2022 n. 1158.

La controversia ha per oggetto una procedura per l'affidamento del servizio di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici da parte di una spa pubblica.

Più precisamente il ricorrente aveva eccepito la scelta

del seggio di gara di avvalersi di esperti esterni per la valutazione del requisito di capacità economico finanziaria.

Nel caso in esame, infatti, la stazione appaltante aveva incaricato uno studio, composto da esperti contabili e da commercialisti, per effettuare l'analisi tecnica di bilanci, in modo da fornire al seggio di gara elementi per valutare la disponibilità in capo al concorrente delle risorse necessarie e per la dimostrazione del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria.

Il TAR rigetta il ricorso.

Infatti, in linea di principio, non è inibito alle commissioni di gara di avvalersi di consulenti esterni per meglio

valutare elementi di possibili criticità, purché nei limiti di un mero supporto tecnico e non per supplire all'attività valutativa che compete ai commissari in via esclusiva.

Il collegio ha rilevato come l'esame della relazione dei consulenti ha favorito una analisi completa, che si è dimostrata in linea con le conclusioni fatte proprie dal Seggio di gara.

A fronte di tale analisi il Seggio di gara ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e le conclusioni degli esperti in merito alle criticità e agli elementi di debolezza emersi dai bilanci, valutando che la società non disponesse delle risorse necessarie per l'esecuzione del contratto: hanno pesato in senso non favorevole alla società le criticità relative agli indici di liquidità, e agli indici di solidità patrimoniale, essendo invece stata considerata irrilevante la capacità di generare reddito dell'impresa, in quanto non funzionale alle esigenze della committenza pubblica.

Risulta, quindi, che l'attività di analisi condotta dagli esperti sia confluita in un contesto valutativo assai più ampio, rimanendo nei limiti dell'ausilio tecnico-istruttorio al Seggio di gara, non essendo quindi ravvisabile alcuna illegittimità nella condotta della commissione.

© Riproduzione riservata



Allarme sicurezza

“Viminale nel mirino” Così gli hacker russi provano a rubare i dati Paura per un altro blitz

di Giuliano Foschini

Non era un gesto dimostrativo. Ma un attacco terroristico finalizzato a rubare dati sensibili all'Italia. L'attacco cibernetico subito l'11 maggio scorso, e continuato poi per giorni, da decine di siti istituzionali del nostro Paese era molto più importante di quello che in un primo momento si era immaginato. La cyber gang russa Killnet - insieme probabilmente con altri gruppi organizzati - ha provato a entrare nelle reti dei nostri ministeri per rubare dati. E non soltanto, come in un primo momento si era immaginato, per renderli inaccessibili e bloccarne l'operatività. In alcuni casi il tentativo di intrusione è sicuramente fallito: i server della Polizia, per esempio, hanno retto e respinto l'aggressione. In altri casi, invece, sono ancora in corso le verifiche: non è ancora chiaro, per esempio, se l'assalto sferrato al ministero degli Interni sia andato in porto. Lo stanno valutando in queste ore i nostri migliori investigatori in un'indagine, in cui si ipotizza appunto l'attacco di matrice terroristica, condotta dalla procura di Roma e coordinata da due dei pm italiani più esperti in questo tipo di reati: Eugenio Albamonte, che da anni si occupa di cyber, e Gianfederica Dito, che ha in piedi l'inchiesta sull'attacco alla Re-

gione Lazio.

Il precedente ha fatto dunque alzare, ulteriormente, l'allarme nel pomeriggio di ieri quando è arrivato il messaggio di un nuovo assalto per oggi: “Stiamo per sferrare un colpo irreparabile all'Italia” hanno scritto in uno dei soliti messaggi su Telegram quelli di Killnet. L'Agenzia per la Cybersicurezza che ha immediatamente diramato un alert, chiedendo di innalzare il livello di sicurezza, e raccomandando pubblico e privato di “implementare con effetto immediato” le “azioni per mitigare le vulnerabilità” e “mantenere un attento controllo sulle infrastrutture”.

In attesa di capire cosa accadrà oggi, si sta provando a mettere in ordine il puzzle di quanto accaduto in queste tre settimane. Come sempre accade in casi di questo genere, è complesso effettuare una ricostruzione precisa. Ma qualcosa da cui partire c'è. Innanzitutto la matrice: il collettivo Killnet è sulla carta autonomo. Ma, soprattutto da quando il conflitto in Ucraina è cominciato, si è mosso parallelamente con la propaganda di Putin per colpire chiunque esprimesse sostegno a favore dell'Ucraina. Dunque: matrice politica.

Fino a questo momento le modalità di intervento di Killnet

erano state quelle del Ddos (Distributed denial of service): mandare, cioè, in tilt i siti scaricando contro un'improvvisa mole di “traffico spazzatura”. In Italia è accaduto anche altro: alcuni server hanno subito un attacco diverso e raffinato. Ecco perché i nostri investigatori si sono convinti che l'attacco di Ddos fosse in realtà una maniera per distogliere l'attenzione dai reali obiettivi. Non a caso l'assalto è partito l'11 ma, come in guerra, gli attacchi sono proseguiti fino al 20, ogni volta con un obiettivo diverso. E che quelli più delicati sono arrivati nei giorni successivi quando tutti i nostri sistema di difesa erano concentrati alla conta dei danni. Almeno due assalti sono stati poi diversi dagli altri, perché in grado di esfiltrare dati: quello alla Polizia dove però i sistemi di difesa, nonostante un assalto durato più di 30 ore, hanno retto. E dunque certamente gli hacker russi non sono riusciti a sfondare. E quello al Viminale dove invece non è chiaro ancora cosa sia accaduto. Un terzo attacco, quello alle Ferrovie dello Stato, avvenuto nei giorni immediatamente precedenti, era sembrato tra quelli “a fine estorsivo” - «ti paralizzato l'attività e pubblicizzo i dati che ti ho rubato se non mi paghi il riscatto» - ma vista la delicatezza del mo-

mento e l'oggetto dell'attacco (le biglietterie non hanno funzionato per ore) sono in corso approfondimenti: potrebbe es-

sere letto sotto la stessa regia. «30 maggio ore 05:00 il punto d'incontro è l'Italia!», hanno scritto ieri i russi. «Dal momen-

to che faremo un colpo irreparabile in Italia a causa della guerra con Anonymous. Saremo almeno ricordati nella nostra terra natale?». © RIPRODUZIONE RISERVATA

554


Le intrusioni

Sono gli attacchi hacker subiti dai siti italiani nel primo trimestre di quest'anno

Gli assalti dei giorni scorsi a ministeri e Polizia non erano dimostrativi: si teme il furto di informazioni sensibili. Si indaga per terrorismo

La nuova minaccia di Killnet: "Dall'alba faremo all'Italia danni irreparabili"

L'alert dell'Agenzia per la Cybersicurezza "Vanno aumentate le azioni di difesa"



Sotto attacco

Ministero degli Interni

L'attacco sferrato in questi giorni al Viminale era in grado di esfiltrare dati dai server: sono in corso verifiche per capire se e cosa è stato rubato dagli hacker russi

Ministero della Difesa

Anche la Difesa era nell'elenco dei ministeri sotto attacco da Killnet: il sito è finito offline ma dagli uffici avevano fatto poi sapere che era in manutenzione

Sede direzionale della Polizia

Tra gli attacchi pericolosi c'è stato sicuramente quello alla Polizia: i server hanno però retto e sicuramente gli hacker non sono riusciti a entrare



Real Estate 24

Digitalizzazione
del mattone
con le proptech

Paola Pierotti — a pag. 15

La digitalizzazione del mattone passa per le proptech innovative

Tecnologia. L'utilizzo e l'analisi dei dati permettono di modernizzare il settore partendo dagli iter della compravendita per arrivare alla gestione complessa di edifici e quartieri di ultima generazione

Paola Pierotti

Una delle sfide del real estate passa per la raccolta e l'utilizzo dei dati. Un comparto quello del Proptech italiano che è in decisa ascesa. Dall'ultimo report dell'Italian ProTech Network, la crescita del fenomeno PropTech in Italia è in espansione costante e nel 2021 sono state mappate 184 Proptech con sede o operanti in Italia. Si tratta di un incremento del 21% rispetto al monitor di dicembre 2020. Quattro i cluster principali: Real Estate Fintech (27%), Smart Real Estate (19%), Sharing Economy (22%) e Professional Services (32 per cento).

Un settore in espansione

Entrando nel dettaglio, di recente, Kaaja, la proptech che conta decine di aste condotte con successo, ha annunciato la notarizzazione di tutte le sue proprietà su blockchain: ogni immobile sarà associato a una vera identità digitale, all'interno della quale la blockchain garantirà velocità di fruizione, sicurezza e trasparenza.

Tutti gli utenti potranno verificare l'autenticità e la tracciabilità delle informazioni pubblicate online, così come la consultazione di tutte le offerte, dell'aggiudicazione degli immobili e degli atti preliminari di vendita.

L'innovazione nel real estate si fa strada e in queste settimane Illimity Bank ha lanciato la sua nuova proptech per rispondere ai bisogni di venditori e compratori sia privati che istituzionali: la nuova piattaforma si chia-

ma Quimmo ed è nata per rendere più efficaci ed efficienti sia i processi di vendita che di acquisto, un'unica piazza per rispondere anche ai bisogni di sviluppatori immobiliari, costruttori, fondi, banche, assicurazioni o semplicemente i privati e le famiglie. Due storie che accendono i riflettori sul tema della digitalizzazione nel real estate e sulla governance dei dati. Raffaele Gareri, *cofounder di The Smart City Association Italy e chief digital government officer di Linkem* fa il punto sul tema, ricordando che «anche nel comparto real estate si sta concretizzando la quarta rivoluzione industriale, che in tanti settori da tempo è protagonista».

La digitalizzazione dei servizi pervade tutto e sta interessando, come si è visto anche all'ultimo Mipim di Cannes, anche l'immobiliare.

Dire che il real estate si sta digitalizzando, secondo Gareri significa due cose. Da un lato trasferire in digitale le procedure già esistenti. «Anche con algoritmi di gestione piuttosto sofisticati – racconta – si introducono processi innovativi per trasformare quello che già c'è, ad esempio quando si tratta di fare il match tra domanda e offerta nel cercare casa. E grazie a strumenti di intelligenza artificiale via via si raccolgono informazioni e si profilano gusti e comportamenti».

D'altro canto, c'è una parte della ricerca che spinge molto sulla customer experience, ed è di fatto l'evoluzione del mondo che c'è già. Ecco che il digital real estate entra negli edifici, si progettano veri smart building, si incrementa la sensoristica e si offrono nuo-

vi servizi. E per Gareri, che per Linkem è al lavoro per dare sostanza a servizi (anche in termini di sostenibilità, resilienza o inclusione, ad esempio) «il vero senso della trasformazione digitale sta nel riuscire ad abilitare cose nuove, che non c'erano prima».

Fa molto parlare di sé "Decentraland", una piattaforma di realtà virtuale alimentata dalla blockchain Ethereum. Gli utenti possono creare, sperimentare e monetizzare contenuti (in 3D statici ma anche con sistemi interattivi) e applicazioni su terreni di proprietà (virtuale), terreni registrati in un registro basato su blockchain; possono costruire immobili e anche decidere di affittarli a terzi e il valore delle zone dipende dalle attrazioni (come nel mondo reale).

Le transazioni in cryptovalute

Tutte le transazioni sono in crypto moneta che fluttua in base alla domanda e all'offerta.

Siamo nel metaverso e tutte le regole sono scritte in un libro bianco, facilmente consultabile. Più di un gioco perché Gareri conferma che anche operatori impegnati nel real estate tradizionale, si affacciano con investimenti in queste piattaforme di realtà virtuale. Ormai gli Nft sono applicati a beni digitali e materiali.

Ma è sul digital twin, il gemello digitale, che ricerca europea finanziata, mondo della progettazione, proprietà e tenant stanno concentrando la propria attenzione. Il focus è sugli smart building e poi sugli smart district, sulle abitazioni e i servizi annessi con l'intento di costruire in virtuale quello

che sarà, ai fini della simulazione e gestione futura. Gareri fa sapere che «ci sono studi di settore che dicono che la presenza del digital twin potrà generare una riduzione del 35% dei costi operativi». Con la sensoristica si raccolgono dati e si possono misurare i consumi energetici, si è perciò in grado di simulare e ripianificare una modalità più efficiente dell'uso di risorse chiave come l'acqua e l'energia per fare due esempi. Alla base di tutto anche qui c'è l'intelligenza artificiale.

Tra i player che nel tempo hanno cambiato il metodo di lavoro c'è Esri,

che partendo dal tema della cartografia è approdato ai sistemi informativi geografici (il cosiddetto Gis), alle mappe in tre dimensioni, alla scommessa del "gemello digitale" per quartieri e città.

Una sfida che coinvolge le Pa ma soprattutto le Utility e le aziende che erogano servizi in termini di mobilità o di raccolta di rifiuti, per poter fare simulazioni e ancora una volta ottimizzare la gestione. Non esiste smart building o smart city che a monte non abbia una strategia di governo dei dati.

Tornando ai temi della compravendita o dell'affitto di immobili,

l'offerta del co-living diventa un'alternativa interessante potendo pagare per avere un servizio all inclusive, compresi spazi comuni per attività come il remote working, il tutto al passo con la domanda.

Con la digitalizzazione e le nuove piattaforme il mercato è per tutti: già sono diffuse le piattaforme di crowdfunding immobiliare come ad esempio Walliance, e prenderanno piede anche iniziative con quote di investimento sempre più frazionate, coinvolgendo le community di quartiere per servizi specifici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studi indicano che la presenza di un digital twin (il gemello digitale di un edificio) può ridurre i costi del 35%

IL CASO

SOSTENIBILITÀ

Fabriq, la start up che misura i consumi del patrimonio edilizio

Estrapolare i dati nel settore immobiliare è ancora difficilissimo. E senza i dati non ci può essere rendicontazione per poter contare su incentivi e certificazioni, ma soprattutto non si può incidere in modo misurabile su cambiamenti che migliorino lo *status quo*. Su questo punto è al lavoro Fabriq, con attenzione ai temi dell'efficienza e della sostenibilità, che ha messo a punto una piattaforma aperta, già adottata da clienti come Cbre, Clearbell, Savillis, Knight Frank, ma anche BuroHappold o Patrizia.

Giulia Tomaselli, la direttrice commerciale – che precisa di non avere ancora fatto breccia sul mercato italiano – racconta quanto questo strumento permetta di fatto di «raccolgere, analizzare e aggregare dei dati, per capire qual è l'effettivo consumo di un asset o di un portafoglio di immobili, per analizzare quali siano le inefficienze e farne tesoro nella fase di gestione e riprogettazione».

I dati per Fabriq sono la materia prima di un modello di business dedicato all'efficientamento del patrimonio edilizio, uno strumento di analisi che si propone per un'industria che deve fare i conti con le sfide della decarbonizzazione del patrimonio e degli standard Esg. «Un approccio data-centrico che contrasta il *greenwashing* –

precisa Tomaselli – inseriamo dati raccolti in vari formati (raccolti tramite sensori o assemblati in file excel), li centralizziamo e li puliamo, attiviamo un controllo di qualità e restituiamo dei numeri che sono preziosi anche per dare prime risposte alle regole dettate dalla tassonomia europea (si veda Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2022) già a partire da questi mesi».


I dati come *driver* per capire come l'asset possa essere usato nel modo più efficiente possibile (a partire dal reporting, ma con l'intento di stimolare all'efficientamento delle performance degli immobili). Fabriq è un esempio di start up che fa della rivoluzione digitale un'occasione di evoluzione per il settore del real estate. Il focus della piattaforma è sul consumo di energia, di acqua, sui rifiuti. Il tutto con «intelligenza, quindi raccogliendo anche variabili esplicative che hanno a che fare ad esempio con il consumo rispetto all'uso dell'immobile, considerando anche quale sia il profilo tipico di un asset analogo. La sfida è interessante – racconta Tomaselli – anche se, ancora troppo spesso ci rendiamo conto che quando iniziamo l'attività i nostri clienti non conoscono nemmeno i consumi mensili dei propri asset».

Fabriq è dedicata all'analisi e alla gestione del patrimonio esistente studiando gli edifici in esercizio, considerando materiali e tecnologie adottate, ma anche i comportamenti delle persone che li vivono.

«L'industria si sta confrontando con il performance gap, cercando di analizzare le differenze tra le previsioni in fase di progetto; quindi, quando viene consegnato con uno specifico profilo energetico su carta, e quando si usa: il nodo sta nell'utilizzo dell'immobile». E sono i numeri a darne conto.

— P. Pic

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Avanguardia. Partito in ritardo, il real estate ha compreso che raccolta e analisi dei dati aumentano l'efficienza della filiera (dalla progettazione all'intermediazione sino alla gestione delle proprietà)



159329



apag. 18

Pagina a cura
di **BRUNO PAGAMICI**

Boom di proposte progettuali per l'attività di ricerca e sviluppo sull'idrogeno. Il ministero della transizione ecologica ha ricevuto più di 90 richieste di finanziamento per un valore complessivo di circa 240 milioni di euro, a fronte dei soli 50 milioni di euro di dotazione finanziaria messa a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I progetti presentati puntano all'acquisizione di nuove conoscenze teoriche e sperimentali su temi di frontiera che spaziano dallo sviluppo di tecnologie per produzione di idrogeno verde alla sua trasformazione in derivati e combustibili green, dallo sviluppo di celle a combustibile ai sistemi di stoccaggio e trasporto dell'idrogeno. La misura relativa all'investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno», previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del Pnrr finanziato dall'Unione europea, Next Generation Eu, a valere sul decreto Mite 23 dicembre 2021, art. 1, comma 5, è stata resa attuativa con due bandi (scadenza per la presentazione delle domande fissata al 9 maggio poi prorogata al 16 maggio 2022):

- il bando A, rivolto agli enti di ricerca e le università finanziati al 100% con fondi pubblici (a cui sono state assegnate risorse per 20 milioni di euro, a fronte di richieste per 116 milioni di euro per un totale di 39 progetti presentati);

I dati del Mite relativi al bando Pnrr testimoniano un forte interesse a sviluppare la ricerca

Idrogeno, fioccano le nuove idee

Oltre 90 progetti per un valore di quasi 5 volte la dotazione

genti a idrogeno.

Risorse. Il 40% della dotazione finanziaria è destinato al finanziamento di progetti da realizzare integralmente, o per la quota maggioritaria, presso sedi, filiali, stabilimenti o laboratori situati nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le risorse non assorbite dalle regioni sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori.

Variazioni. Non sono ammesse variazioni ai progetti presentati che ne comportino modifiche sostanziali, né la sostituzione dei soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni. Eventuali variazioni ammissibili relative alle tempistiche di realizzazione e alle variazioni soggettive conseguenti a operazioni straordinarie devono essere tempestivamente comunicate al ministero al seguente indirizzo Pec: rsh2A@pec.mite.gov.it. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto. Le variazioni non potranno comportare un aumento dell'agevolazione già concessa.

A) Bando rivolto a enti di ricerca. Il bando era rivolto a enti di ricerca e università finanziati al 100% con fondi pubblici e le risorse sono stanziare per 20 milioni di euro; a tale bando potevano partecipare anche le imprese, ma con una percentuale di partecipazione non inferiore al 5% e non superiore al 15% del costo del progetto.

A.1) Agevolazioni. Sono concesse nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale pari al 100% dei costi e delle spese ammissibili per la ricerca fondamentale:

- nei confronti degli enti di ricerca e università;
- nei confronti delle imprese co-proponenti.

B) Bando rivolto a soggetti privati. Il bando era rivolto a soggetti privati, in qualità di capofila, per attivi-

tà di ricerca suddivisa in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nel rispetto della disciplina unionale degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (stanziamento di 30 milioni di euro). Alle iniziative progettuali potevano partecipare anche organismi di ricerca.

B.1) Prototipi o prodotti pilota. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora costituisca necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

B.2) Agevolazioni. Sono concesse nella forma di contributo alla spesa come segue:

- 50% delle spese ammissibili per la ricerca industriale;
- 25% delle spese ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

Tali percentuali possono essere maggiorate fino a: 10 punti percentuali per medie imprese; 20 punti per piccole imprese; 15 punti per la «collaborazione effettiva».

Progetti ammissibili alle agevolazioni. I progetti di cui ai bandi sia A e che B devono prevedere le seguenti attività di ricerca fondamentale:

- a) produzione di idrogeno clean e green;
- b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels;

- il bando B, rivolto alle imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi (a cui sono state assegnate risorse per 30 milioni di euro, a fronte di richieste per 126 milioni per un totale di 56 progetti presentati).

Al fine di dare avvio alla realizzazione dei progetti il ministero provvederà alla stipula di un accordo di programma con l'Enea affinché svolga nelle annualità 2022-2025 le attività di ricerca dettagliate nel «Piano operativo di ricerca» (Por). Dopo aver ricevuto le proposte il Mite procederà con le attività istruttorie e poi con la formazione della graduatoria che rispeccherà l'ordine in relazione al punteggio attribuito a ciascun progetto. In caso di parità di punteggio tra più proposte prevarrà l'ordine cronologico delle domande (farà fede la data e l'orario di trasmissione della relativa Pec). I progetti saranno ammessi all'agevolazione secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse.

Investimenti agevolabili. Le proposte progettuali sono finalizzate a ottenere finanziamenti per sostenere investimenti nelle seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- produzione di idrogeno clean e green;
- tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels;
- celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;
- sistemi integrati di gestione intelligente per aumentare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelli-

c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità.

I progetti inoltre devono:

- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 2 milioni di euro e non superiori a 4 milioni;

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;

- avere una durata non inferiore a 12 mesi, fermo restando che il progetto deve risultare concluso improrogabilmente entro il 31 dicembre 2025;

- rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» (Dnsh);

- prevedere attività di ricerca fondamentale (bando A) e di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (bando B). Entrambe le attività devono essere dirette a sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g Co₂eq/MJ.

Spese ammissibili. Per i progetti di cui ai bandi sia A e che B sono ammissibili le spese relative a:

- personale del soggetto proponente;

- strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione;

- servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca;

- spese generali, calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto;

- materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione.

Anticipazioni. I soggetti beneficiari possono richiedere l'erogazione di un'anticipazione fino al 10% del contributo concesso. Nel caso di enti di ricerca e università anche in qualità di capofila, il singolo beneficiario dovrà fornire idonea garanzia costituita dall'impegno all'accantonamento nel primo bilancio di esercizio utile di una somma di importo pari alla prima quota di contributo richiesta a titolo di acconto, da mantenersi per tutta la durata del contratto di ricerca.

© Riproduzione riservata

Istruttoria e graduatorie dei progetti presentati

A) Bando rivolto a enti di ricerca e università finanziati al 100% a cui potevano partecipare anche le imprese (partecipazione non inferiore al 5% e non superiore al 15% del costo del progetto)

B) Bando rivolto a soggetti privati per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Alle iniziative progettuali potevano partecipare anche organismi di ricerca

Attività istruttoria delle proposte presentate: è articolata in due fasi:

- fase 1: viene verificato che la domanda e la documentazione allegata siano complete e che sussistano i requisiti formali di ammissibilità
- fase 2: per le proposte che hanno superato la prima fase è prevista una fase di valutazione tecnica dei progetti

Formazione della graduatoria:

è formata in ordine decrescente in relazione al punteggio attribuito a ciascun progetto. In caso di parità di punteggio prevale l'ordine cronologico delle domande (trasmesse a mezzo Pec). Le proposte sono ammesse all'agevolazione secondo la posizione assunta in graduatoria, fino a esaurimento risorse



L'emergenza occupazionale

Il lavoro c'è, mancano candidati uno su tre non è ritenuto adatto

LUIGI DELL'OLIO

Le aziende faticano a trovare addetti con preparazione adeguata non solo per le mansioni manuali. Servono dirigenti ma anche informatici e ingegneri. Aumenteranno con il digitale

Le aziende italiane faticano a trovare candidati con preparazione adeguata per il 32,2% delle posizioni disponibili. Il dato, che emerge da uno studio di Unioncamere relativo al 2021, è di sei punti percentuali superiore a quanto registrato nel 2019 e destinato a crescere sensibilmente negli anni a venire. Perché l'esperienza pandemica ha dato un'accelerata ai cambiamenti strutturali in atto nell'economia e nella società, a cominciare dalla transizione digitale. Creando così un mismatch tra domanda e offerta che pure a prima vista sembrerebbe paradossale per un Paese come il nostro che è agli ultimi posti in Europa per tasso di occupazione, soprattutto relativamente agli under 30.

La carenza non riguarda solo chi svolge lavori manuali (ritenuti non più attraenti da molti giovani): Unioncamere stima difficoltà di reperibilità anche di dirigenti (70%), specialisti in ambito informatico, chimica e fisica (53%), nonché di ingegneri (46,7%).

Secondo le rilevazioni di Randstad, l'ostacolo principale è dato dalla formazione insufficiente dei candidati, seguita dalle carenze nella preparazione scolastico-universitaria e dall'invecchiamento della popolazione. Problemi che non sono emersi ieri e che non è ipotizzabile risolvere in tempi brevi, ma che indubbiamente richiedono uno sforzo a livello di sistema per iniziare a invertire la rotta.

In gioco, infatti, c'è la competitività delle nostre imprese, e quindi del Paese, che rischia di essere

sempre più marginalizzato nelle dinamiche dei mercati globali. Infatti, nel momento in cui il digitale diventa dominante nella maggior parte dei processi aziendali, le tecnologie diventano delle commodity e pertanto a fare davvero la differenza sono le persone con le loro competenze.

Enrico Moretti, economista italiano consulente della Banca mondiale e docente di Economia alla Università della California-Berkeley, già nel 2014 aveva indicato nel libro "La centralità del lavoro" la priorità di agire per cavalcare il cambiamento in atto dall'industria tradizionale a realtà produttive basate invece sull'innovazione e sulla produzione di beni e servizi a elevato contenuto di capitale umano. Uno scenario in cui, per ogni posto di lavoro nel settore dell'innovazione, se ne creano altri cinque in quelli tradizionali.

Uno studio realizzato da un gruppo di economisti dell'Ocse e pubblicato dal portale LaVoce.info arriva alla conclusione che le imprese con lavoratori più qualificati mostrano tassi di adozione delle tecnologie digitali più elevati e realizzano maggiori incrementi di produttività, specialmente se si tratta di micro e piccole aziende. Anche la qualità dei manager è cruciale: le imprese con dirigenti laureati, sottolinea l'analisi, hanno più elevati rendimenti associati alle tecnologie digitali e maggiori complementarità tra le tecnologie e la forza lavoro qualificata. "Il capitale umano di lavoratori e manager è cruciale per rafforzare l'efficacia delle politiche per la digitalizzazione delle imprese", si

legge nello studio.

"L'iperammortamento (agevolazione che punta a incentivare gli investimenti in beni strumentali acquistati per trasformare l'impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0, ndr) ha aumentato l'adozione di tecnologie digitali avanzate da parte delle imprese italiane, con effetti positivi su fatturato, occupazione e produttività. Tuttavia, la mancanza di manager qualificati ha fortemente limitato l'impatto della politica tra le imprese più piccole", si legge ancora. Questi risultati indicano che la digitalizzazione delle imprese italiane non può essere sostenuta soltanto da incentivi fiscali o da investimenti infrastrutturali: questi interventi devono essere integrati con politiche volte a migliorare le capacità di manager e lavoratori.

E si tratta di una sfida con la quale si confronta oggi il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato ingenti risorse per la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività delle imprese.

L'obiettivo del Pnrr è migliorare il livello di digitalizzazione del Paese, considerato che l'ultimo indice Desi predisposto dalla Commissione europea ci vede al 25esimo posto su 27 Paesi per competenze digitali. Gli analisti comunitari indicano principalmente due ragioni alla base del risultato: la scarsità di investimenti in tecnologie innovative, con la conseguente poca diffusione di queste, e la mancanza di skills specifiche. Gli interventi pubblici puntano dunque a rafforzare il sistema formativo, a cominciare da una maggiore

offerta di servizi per l'infanzia per alleviare le incombenze dei genitori lavoratori.

Risorse importanti sono previste anche per promuovere lo studio delle discipline scientifiche, anche non necessariamente a livello universitario, e per interventi di carattere infrastrutturale, come la predisposizione di ambienti di apprendimento connessi e arricchiti da strumenti digitali.

Se queste sono misure con una prospettiva di lungo periodo, occorre intervenire anche sul breve termine, dato che l'innovazione corre veloce. La diffusione del telelavoro garantisce ai lavoratori maggiore flessibilità e tempo libero e questo concede una finestra di opportunità da sfruttare per formarsi, considerato anche che l'e-learning consente di abbattere sensibilmente i costi di frequenza.

Il think tank di economisti Tortuga propone l'introduzione di un credito annuale per ogni lavoratore da spendere in corsi riconosciuti dallo Stato o dalle associazioni sindacali e datoriali. Un sistema mutuato sull'esempio del francese *Compte personnel de formation*, che garantisce a ogni lavoratore 500 euro all'anno da spendere in formazione, anche online, durante l'orario di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


70

PER CENTO


Unioncamere stima difficoltà di reperibilità anche di dirigenti (70%), specialisti in ambito informatico, chimica e fisica (53%), nonché di ingegneri (46,7%)
Mancano anche lavoratori manuali

Inumeri

L'INDICE DI DIGITALIZZAZIONE DELLE ECONOMIE E DELLA SOCIETÀ (DESI)



IL CONFRONTO L'EVOLUZIONE DELL'INDICE DESI NEGLI ANNI





I dati



**IN ITALIA ANCORA POCHI
I LAUREATI STEM**

Secondo le rilevazioni dell'Istat, relative al 2020, in Italia un quarto dei laureati tra i 25 e i 34 anni (per la precisione il 24,9%) ha una laurea nelle discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Un'incidenza che è cresciuta nel corso degli ultimi dieci anni, ma che ci lascia ancora nelle posizioni di retrovia a livello europeo. Con un divario di genere importante: tra gli uomini si tratta di un laureato su tre, tra le donne solo una su sei. Sono evidenti le differenze territoriali, con il Nord che registra una maggiore incidenza sul totale dei laureati rispetto al Centro e al Sud. La quota di 25-34enni con un titolo terziario nelle discipline Stem in Italia è del 25,4%, simile alla media dell'Unione europea. Secondo AlmaLaurea, i laureati nelle discipline Stem a cinque anni dal titolo fanno registrare un tasso di occupazione pari al 90% di media tra uomini e donne (92,9% uomini, 86,9% donne).

25

LA POSIZIONE

Secondo l'indice Desi l'Italia è 25esima su 27 per competenze digitali

La nuova emergenza è la carenza di figure professionali adeguate alle mansioni

FORMAZIONE E LAVORO

Tirocini durante gli studi verso la stretta: indennità e più vincoli


Stretta in arrivo sui tirocini curriculari, cioè quelli svolti durante il corso di studio. La maggioranza ha predisposto un testo base che introduce un'indennità minima di 300 euro per i tirocinanti e aumenta i vincoli per la sottoscrizione dei contratti, a cominciare dalle comunicazioni obbligatorie. Il provvedimento, che ha avuto l'avallo politico del ministro Orlando, preoccupa invece le imprese, le università e gli Its.

Bruno e Tucci — a pag. 11

L'utilizzo all'università


I TIROCINI DAL 2010 A OGGI

Laureati che hanno svolto un tirocinio riconosciuto dal corso di laurea. Val. in %




LA FOTOGRAFIA PIÙ RECENTE

Frequenza tra i laureati 2020 di un'attività di tirocinio per tipo di corso. Valori in percentuale



(*) Tirocinio svolto nel primo livello e non nel biennio magistrale; Fonte: AlmaLaurea



Tirocini curriculari, più vincoli e indennità minima di 300 euro

Il testo base. La proposta ideata da Pd-M5S e condivisa dal ministro Orlando prevede anche il rimborso spese e l'invio delle comunicazioni obbligatorie. Ma l'eccesso di burocrazia preoccupa atenei e imprese

Eugenio Bruno

Claudio Tucci

Stretta in vista per i tirocini curriculari. Alla Camera, una fetta di maggioranza capitanata da Pd e M5S ha messo a punto il testo base di una proposta di legge che fissa dei paletti alle esperienze di formazione e lavoro previste nei percorsi di studio e necessarie al conseguimento del titolo. Assimilandole, di fatto, a un rapporto di lavoro e bypassando le competenze regionali in materia.

Le nuove regole introducono un'indennità di almeno 300 euro, oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto sostenute dallo studente, di strumentazione e (per i rapporti oltre le 5 ore giornaliere), di vitto, pena sanzioni fino a 3 mila euro. Tutto ciò mentre in Europa i tirocini curriculari, proprio per il loro contenuto formativo, non vengono retribuiti. Parallelamente crescono anche gli adempimenti burocratici: dall'obbligo di comunicazione obbligatoria (alla stregua di un normale contratto) alle clausole premiali in caso di successiva assunzione alle quote massime di tirocinanti come avviene per i rapporti a termine.

Le novità allo studio (che non valgono per l'ex alternanza scuola-lavoro) preoccupano imprese, atenei ed enti formativi. Stiamo parlando di un istituto molto diffuso tra gli studenti universitari, come dimostrano gli ultimi dati del

consorzio Almalaurea. Nonostante un lieve calo causa Covid nel 2020 i tirocini curriculari hanno riguardato il 57,6% dei laureati. In una misura che varia da corso a corso e che supera l'80% negli ambiti medico-sanitario (88,3%), agrario-forestale (82,1%), scienze motorie (80,2%). Finendo per interessare anche ingegneria (26,1%) e l'area letterario-umanistico (28,2%). Da qui le preoccupazioni dell'accademia. «I tirocini promossi dalle università - osserva Lucia Valente, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma - non sono remunerati, è facoltativo un rimborso spese o l'uso della mensa, e non prevedono formalità, quali le comunicazioni obbligatorie, perché inseriti all'interno di un percorso formale volto a far acquisire allo studente delle competenze o abilità compatibili con il suo percorso di studi. Combattere lo sfruttamento del lavoro è una priorità: ma obbligare l'azienda che ospita uno studente a pagare un'indennità mensile o sottoporla agli stessi vincoli formali del lavoro subordinato, significa far naufragare l'unico modo per garantire agli studenti italiani l'apprendimento in contesti extrascolastici».

La stessa inquietudine attraversa gli Its; qui il tirocinio è parte obbligata del percorso (almeno 35% del monte ore, come previsto ora dalla riforma) e, infatti, il presidente della rete nazionale Its Italy, Guido Torrielli, si dice «esterrefatto» dalle proposte «che, se approvate, mettono

a rischio l'esistenza stessa degli Its, paradossale proprio oggi che con la riforma e il Pnrr spingono per il salto di qualità». Identiche preoccupazioni per i percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp), dove l'alternanza rafforzata è parte integrante e dove, comunque, serviranno delle linee guida ad hoc da emanare con le Regioni. Per Paola Vacchina, presidente dell'associazione enti di formazione Forma, «non bisogna complicare la collaborazione delle imprese con le istituzioni per la formazione dei giovani, anche perché i tirocini non sono configurabili come lavoro produttivo». Per lei, «rendere onerosi i tirocini curriculari con l'indennità obbligatoria li renderebbe di fatto irrealizzabili nell'età dell'obbligo, mettendo a rischio tutta la Iefp».

Resta da capire qual è la posizione del governo. L'ok pubblico del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, è arrivato nei giorni scorsi; più prudente la sua collega dell'Università, Cristina Messa: «Guardiamo con grande attenzione a questo disegno di legge che ha l'obiettivo di dare una rinnovata dignità ai tirocini curriculari. In una fase storica come quella che stiamo attraversando, nella quale il sistema universitario, attraverso le lauree abilitanti e professionalizzanti, sta inserendo a pieno titolo i tirocini nei percorsi universitari - sottolinea - è una proposta che dobbiamo valutare, come stiamo facendo, con molta attenzione per l'impatto che potrà avere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Più prudente la ministra
Messa: la proposta
va valutata con
attenzione per l'impatto
che potrà avere**

PROFESSIONISTI

Compensi avvocati su del 5% e nasce la parcella oraria

I nuovi parametri forensi porteranno ad aumenti generalizzati del 5 per cento e al debutto di un compenso orario da 200 a 500 euro. Premiata l'attività negli istituti stragiudiziali, incentivati dalla riforma Cartabia. Il decreto in arrivo punisce le liti temerarie e frena la discrezionalità del giudice. Equo compenso in stallo al Senato.

**Maglione, Sacchetti
e Uva** — a pag. 13



Avvocati, parcella oraria da 200 a 500 euro e aumenti del 5 per cento

Verso i nuovi parametri. La Giustizia aggiorna tutti gli importi delle tabelle del 2014 e aggiunge nuove voci. Debutta la retribuzione per ore di lavoro

Valentina Maglione

In arrivo aumenti generalizzati del 5% per i compensi dei legali che considerano (ma non colmano) l'aumento del costo della vita. Incentivi per favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie. Più paletti e meno discrezionalità nella liquidazione delle parcelle. E una "forbice" di riferimento per il compenso orario: già possibile in base alla legge professionale (247 del 2012) ma rimasto senza una quantificazione, adesso viene fissato da 200 a 500 euro. Sono queste le linee guida del progetto di riforma dei parametri forensi.

Le novità sono contenute nello schema di decreto che modifica il decreto ministeriale 55 del 2014, regolamento che ha introdotto i parametri per liquidare i compensi ai legali e che va aggiornato periodicamente (ogni due anni, per la legge 247 del 2012, ma le ultime modifiche risalgono al decreto ministeriale 37 del 2018). Il nuovo testo, elaborato dal ministero della Giustizia sulla base della proposta formulata dal Consiglio nazionale forense e su cui si è già pronunciato, con parere, il Consiglio di Stato, è stato presentato nei giorni scorsi alle commissioni di Camera e Senato per i pareri (attesi entro metà luglio).

I parametri, a differenza delle vecchie tariffe, non vincolano avvocato e cliente: la pattuizione del compenso è libera, ma i parametri vengono utilizzati se il compenso non è determinato in forma scritta, se non è stato deciso consensualmente e quando a liquidare la parcella è il giudice. Più in generale, i parametri rappresentano un punto di riferimento per stabilire le parcelle anche perché, in base alla legge 247 del 2012, la

conformità a questi valori è uno dei criteri per valutare se il compenso pattuito dagli avvocati con i clienti "forti" (banche, assicurazioni e grandi imprese) sia equo (si veda l'articolo a fianco).

Le novità contenute nello schema di decreto riprendono quasi totalmente le proposte dell'avvocatura, formulate per «semplificare i parametri e rendere la loro applicazione più certa», spiega il vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco. «L'obiettivo – prosegue – è dare a cittadini e professionisti la possibilità di sapere quanto può costare l'assistenza legale. Per farlo,

inferiore al 10% del valore dell'appalto.

Per rendere più omogenei i compensi, inoltre, si stabilisce che le variazioni in aumento possano arrivare al 50% in più (a fronte dell'80% attuale).

Lo schema di decreto riscrive poi per intero le tabelle allegate al decreto 55, articolate per tipo di procedimento e per fase, prevedendo un aumento generalizzato dei parametri di circa il 5% per tenere conto delle variazioni del costo della vita registrate dall'Istat negli ultimi otto anni. Un adeguamento che resta però sotto gli aumenti reali: «Secondo gli ultimi dati Istat – rileva Greco – il costo della vita per gli avvocati è cresciuto dell'8,7%».

Variazioni maggiori per la fase introduttiva del giudizio al Tar (+26%) e al Consiglio di Stato (dove i valori calano).

Aumentano invece in modo più consistente i compensi per le procedure volte alla soluzione stragiudiziale delle controversie, ma «solo se l'esito è positivo», precisa Greco. Le tabelle per mediazione e negoziazione assistita si articolano in tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione. I valori per la fase della conciliazione salgono di oltre il 30% rispetto a quelli previsti dal decreto 55. E, se si raggiunge l'accordo, anche i compensi per le prime due fasi sono aumentati del 30 per cento.

Infine, lo schema di decreto ministeriale quantifica i compensi a tempo, con una forbice da 200 a 500 euro. Un «parametro importante – rileva il presidente dell'associazione dei giovani avvocati Aiga, Francesco Perchinunno – per valutare meglio l'attività stragiudiziale, da cui viene una parte importante del fatturato dell'avvocatura».

Crescita di oltre il 30% per mediazione e negoziazione assistita ma solo se le parti raggiungono l'accordo

abbiamo proposto interventi, da un lato, volti a ridurre la discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi e, dall'altro, a riempire i vuoti, inserendo nuove voci finora non regolamentate». Va nella direzione di ridurre la discrezionalità la richiesta di eliminare la locuzione «di regola», che ricorre nel testo del decreto ministeriale 55 del 2014 accanto ai calcoli per individuare la somma liquidabile (si veda l'articolo in basso). Quanto alle integrazioni, è prevista una nuova tabella di valori dedicata alle procedure concorsuali, in particolare, all'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. E arriva un'indicazione chiara per le controversie in materia di appalti: l'utile per l'azienda (riferimento per il calcolo dei compensi) è di regola non

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le principali novità

Cancellato «di regola»

Lo schema di decreto elimina dal testo del decreto ministeriale 55 del 2014 l'espressione «di regola», utilizzata in più punti per accompagnare l'indicazione della percentuale di aumento o diminuzione dei parametri medi, per individuare la somma liquidabile. Viene così accolta una proposta formulata dal Consiglio nazionale forense, per «evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione» dei parametri, riducendo «l'ampia discrezionalità attribuita all'autorità giurisdizionale»

Conciliazione e ADR

Si incoraggia la funzione conciliativa dell'avvocato e la soluzione concordata delle controversie stabilendo che, in caso di conciliazione giudiziale o di transazione, il compenso è pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto (ora è «fino a un quarto»). Incentivate anche mediazione e negoziazione assistita, per cui sono previsti parametri per tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione. I compensi per la conciliazione crescono di oltre il 30% rispetto al decreto 55 del 2014 e, se si raggiunge l'accordo, anche i compensi per le prime due fasi sono aumentati del 30 per cento

Tetto del 50% agli aumenti

Si prevede che, per tutte le attività, rispetto ai parametri medi indicati nelle tabelle, si possa decidere un aumento fino al 50%, anziché fino all'80% come dispone il decreto 55 del 2014. Non viene invece modificata la possibilità di ridurre i parametri non oltre il 50 per cento. La percentuale di aumento e riduzione diventa quindi unica. L'obiettivo è duplice: fugare dubbi interpretativi e, accogliendo, anche qui, una proposta del Cnf, favorire la coesione interna della categoria, riducendo la forbice tra aumenti e diminuzioni

Responsabilità processuale

Lo schema di decreto inasprisce il disincentivo economico a proporre liti bagatellari o strumentali. Se infatti viene dichiarata la responsabilità processuale della parte, il compenso del difensore è ridotto del 75% (anziché del 50% previsto ora dal decreto 55 del 2014). La responsabilità processuale è prevista dall'articolo 96 del Codice di procedura civile e ricorre per avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o comunque per avere tenuto un comportamento processuale sanzionato dal giudice in base a questa norma

Procedure concorsuali

Lo schema di decreto introduce nuovi parametri, contenuti in una tabella ad hoc, relativi all'attività professionale svolta dall'avvocato nell'ambito delle procedure concorsuali e, in particolare, per l'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. I valori previsti sono quelli del giudizio ordinario ridotti del 20 per cento. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo relativi a crediti di lavoro dipendente, questi nuovi parametri possono essere ridotti fino al 50 per cento

Compensi a tempo

Il nuovo testo fa debuttare i parametri per i compensi a tempo. Del resto, la legge professionale (247 del 2012) ammette la pattuizione a tempo; ma finora mancava una soglia economica di riferimento per gli importi. Lo schema di decreto, accogliendo la proposta formulata dal Cnf, individua una forbice che va da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro per ciascuna ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti. Viene così lasciato uno spazio ampio alla determinazione tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.



Sull'equo compenso maggioranza spaccata

Al Senato

Valeria Uva

Maggioranza ancora divisa sulla proposta di legge per l'equo compenso. Da una parte c'è chi preme per un approfondimento e una revisione del testo (A.S. 2419, prima firmataria Giorgia Meloni), soprattutto tra i parlamentari del Partito democratico, e dall'altra chi - nel centrodestra - vorrebbe portare a casa il risultato con una approvazione rapida senza modifiche, rinviando a un secondo momento approfondimenti e ritocchi.

Il Ddl, già approvato dalla Camera e ora all'esame della commissione Giustizia del Senato in sede redigente, estende a tutti i professionisti, compresi quelli non ordinistici, la tutela ora riservata agli avvocati nei rapporti con i clienti forti (banche e assicurazioni). Il punto di riferimento per stabilire se il compenso è equo (in un rapporto tra professionista e cliente regolato da convenzione) sono i parametri individuati con decreti ministeriali per ogni professione sulla scia di quanto già accade per gli avvocati (si veda l'articolo a fianco). Tutti i patti contrari alle indicazioni dei parametri sono nulli d'ufficio.

Ma a destare preoccupazione è soprattutto la possibilità, riservata agli Ordini di vigilare e sanzionare l'iscritto che viola le norme sull'equo compenso. La stessa sanzione non è applicabile ai professionisti non vigilati da un Ordine e questo fa temere una sorta di "dumping" sui prezzi per chi può sfuggire alle sanzioni.

«Il partito democratico ha chiesto di poter illustrare gli emendamenti - precisa il relatore del Ddl, Emanuele Pellegrini (Lega) - capisco la necessità di migliorare la proposta, ma se la modifichiamo il rischio che

poi la Camera non riesca ad approvarla entro la fine della legislatura è concreto». Pellegrini ritiene quindi «importante portare a casa un primo risultato di una copertura anche minima per le categorie, impegnando poi il Governo a intervenire con le modifiche».

Anche il mondo delle professioni è spaccato: da un lato c'è chi vorrebbe che la proposta Meloni venisse varata così come giunta da Montecitorio (i Consigli nazionali degli Ordini e l'Avvocatura, composta da Consiglio nazionale forense, Cassa forense, Organismo congressuale forense e Aiga, Associazione giovani avvocati), dall'altra chi punta a modificarlo (Confprofessioni, Cassa dottori commercialisti, Adepp e alcuni sindacati professionali, fra cui l'Ungdcec, Unione giovani dottori commercialisti).

E a remare contro un via libera in tempi brevi c'è anche il calendario: tra festività, elezioni amministrative e referendum, il Parlamento di fatto resterà bloccato fino alla seconda metà di giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la proposta Meloni i valori dei parametri sarebbero punto di riferimento per tutte le categorie



L'analisi

Nuove partite Iva, la metà sono under 35

MARCO FROJO

Per chi ha posizione attiva relativa all'imposta sul valore aggiunto, due mesi in più per modificare la precompilata

La dichiarazione precompilata del Modello Redditi persone fisiche è disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 23 maggio, esattamente come avviene per il 730. I titolari di una partita Iva avranno però esattamente due mesi in più per modificarla e trasmetterla. La scadenza è infatti fissata al 30 novembre, mentre i lavoratori dipendenti hanno tempo solo fino al 30 settembre.

Secondo i dati raccolti dal ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), l'anno scorso sono stati circa 9 milioni i soggetti che hanno dichiarato i propri redditi con il modello persone fisiche. Di questi sono 4,2 milioni i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2020, in leggero aumento rispetto all'anno precedente (+0,3%).

"Nell'anno d'imposta 2020 appare evidente come ci si trovi di fronte ad un anno molto particolare, in cui sia a livello totale che in ogni tipologia di soggetto dichiarante si riscontra una marcata contrazione delle principali grandezze Iva, quali il volume d'affari, il totale acquisiti, la base imponibile e l'Iva di competenza, a causa dell'impatto della emergenza sanitaria (Covid-19) sull'economia italiana - si legge in un documento del Mef - il volume d'affari dichiarato nell'anno d'imposta 2020 è stato pari a 3.195 miliardi di euro, il calo del 10,2%. Circa il 60% del volume d'affari è costituito dalle operazioni imponibili, pari a 1.896 miliardi di euro (meno 10,2% rispetto al 2019)". Per l'anno d'imposta 2020, l'Iva di competen-

za è risultata pari a 101,6 miliardi di euro, in calo del 7,3% rispetto all'anno precedente, con una base imponibile pari a 650,1 miliardi di euro, (meno 9,4%).

I numeri di quest'anno dovrebbero essere migliori. Nel corso del 2021, sempre secondo i dati del Mef, c'è stato un deciso aumento del numero di partite Iva e la ripresa economica dovrebbe aver fatto il resto. Nei dodici mesi che si sono chiusi sono state aperte circa 549.500 nuove partite Iva con un incremento del 18,2% rispetto all'anno precedente, una crescita dovuta al "rimbalzo" dopo la flessione del 2020. Il 67,2% delle partite Iva è stato aperto da persone fisiche, il 21,6% da società di capitali e solo il 3,3% da società di persone. Il 47% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21% al Centro e il 31,2% al Sud e Isole. Tutte le regioni hanno mostrato un progresso rispetto al 2020, con in testa Friuli Venezia-Giulia (più 48,4%), Lombardia (più 37,7%) e in Veneto (più 29%); il fanalino di coda è invece la Valle d'Aosta (più 2,8%).

Per quanto riguarda le persone fisiche, la ripartizione per genere è stabile, con il 62,2% di aperture da parte di soggetti di sesso maschile. Il 48,4% delle nuove partite Iva è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 30,7% da soggetti nella classe 36-50 anni. Il confronto con l'anno precedente mostra un incremento di aperture decrescente all'aumentare dell'età (dal più 11,5% della classe più giovane al più 8,4% della più anziana). Il 18% di coloro che hanno avviato una partita Iva è straniero. L'anno scorso, infine, sono stati 239.203 i soggetti che hanno aderito al regime forfettario, con un aumento dell'11% in confronto al 2020. Questo significa che quasi una nuova partita Iva su due (43,5%) è stata aperta in regime forfettario.

La quota di questo regime sul totale delle nuove aperture è ulteriormente cresciuta nel primo trimestre di quest'anno, che per tutti gli altri parametri è invece rimasto sostanzialmente in linea con quanto mostrato nel 2021. Da gennaio a marzo sono state aperte 188.451

© RIPRODUZIONE RISERVATA


L'opinione



Nel corso del 2021 c'è stato un deciso aumento del numero di nuove aperture e la ripresa economica dovrebbe aver fatto il resto. Si attende un aumento del gettito fiscale

I numeri

I CONTRIBUENTI
CON PARTITA IVA PER REGIONE D'ITALIA



Nuove partite Iva, la metà sono under 35

PROMOZIONE
PER GIOVANI
PER SOLO EURO 100.000
UNA FIRMA CHE FA BENE
SCRIVI
0724 1700108
DALLA M. TROISI/AGF

**25000 GIOVANI ACCOLTI
80% RESTITUITI ALLA VITA
DA 30 ANNI CONTRO LA DROGA**

Non si alla vita

www.promozioneuropa.it

Politica, ordini e rappresentanze sindacali divisi sulla sorte del testo all'esame del Senato

L'equo compenso si allontana

Tempi incerti per rafforzare le tutele per i professionisti

Pagina a cura

DI SIMONA D'ALESSIO

Disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti (2419, a prima firma della deputata di FdI Giorgia Meloni) verso il «redde rationem», al Senato. Ma a passo non troppo spedito: in questa settimana, a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio del mese seguente, infatti, il provvedimento non sarà all'esame della Commissione Giustizia di palazzo Madama, come riferito a *Italia Oggi Sette* dallo stesso presidente dell'organismo, il senatore della Lega Andrea Ostellari. E, poi, complice l'interruzione dei lavori delle Camere, in occasione della tornata elettorale amministrativa di domenica 12 giugno, occorrerà attendere almeno fino a martedì 14, perché si torni ad affrontare il tema della giusta remunerazione dei lavoratori autonomi.

Il cammino delle iniziative legislative per piantare nel «terreno» del mondo produttivo pubblico e privato il «paletto» del principio dell'equo compenso, come descritto nella tabella in pagina, è costellato di alti e bassi. Sulle sorti del testo al vaglio del Senato, frutto dell'unificazione di proposte di FdI, Fi, Lega e M5s, aleggia lo «spettro» della fine della XVIII legislatura, nel 2023: se venissero effettuate correzioni, invocate dal centrosinistra e da parte della «galassia» della rappresentanza professionale («in primis» quella per sopprimere il comma 5 dell'articolo 5, che stabilisce che gli Ordini e i Collegi possano adottare disposizioni deontologiche per sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di concordare remunerazioni proporzionate alla prestazione richiesta), bisognerebbe adoperarsi (con un'intesa fra i partiti) per «blindare» il provvedimento nel passaggio alla Camera, qualora, al contrario, si raggiungesse un accordo per non effettuare modifiche, come vorrebbe il centrodestra, l'iter potrebbe chiudersi nello stesso ramo parlamentare. A sollecitare il varo del disegno di legge come giunto da Montecitorio Professioni Italiane (che unisce 23 Ordini) e le componenti dell'Avvocatura (dall'Ocf all'Aiga, fino a Cassa forense), propensi al «restyling» Confprofessioni, alcuni sindacati (dall'Anf all'Ungdcec, fino all'Adc) e la Cassa dottori commerciali.

— Riproduzione riservata —

La (lunga) strada dell'equo compenso

La prima disciplina sulla giusta remunerazione per le prestazioni dei liberi professionisti risale a cinque anni fa, su impulso dell'allora ministro della Giustizia Andrea Orlando del Pd: con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017 della legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (il cosiddetto «collegato fiscale») entra in vigore la norma che tutela sia gli iscritti ad Ordini e Collegi, sia gli esponenti delle categorie riunite in associazioni, grazie ad un emendamento del centrosinistra che amplia l'applicazione di un articolo inizialmente dedicato solamente agli avvocati. Si stabilisce così che il compenso debba risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione nei confronti di banche, assicurazioni grandi imprese, con una norma di principio, a cui la Pubblica amministrazione si deve ispirare

La legge del 2017

La manovra economica 2018

Le violazioni e i bandi «gratis»

La proposta di fdi-lega-fi-m5s

La Legge di Bilancio per il 2018 «stringe i bulloni»: si specifica, infatti, che si considera equo il compenso che, oltre a essere proporzionato all'attività resa dal professionista, sia anche conforme ai parametri stabiliti dal ministero della Giustizia. E si pone un argine agli abusi contrattuali, visto che sono considerate «vessatorie» le clausole che prevedano la possibilità, in capo al cliente, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, quelle che gli attribuiscono la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta dell'atto, o di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito. Non può, inoltre, essere prevista l'anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista, né possono essere stipulate clausole che lo obblighino a rinunciare al rimborso spese. Vietate, poi, previsioni di pagamento superiori ai 60 giorni dalla ricezione della fattura

L'applicazione delle norme sull'equo compenso inizia a «scricchiolare» in tempi rapidi: vengono alla luce, nella Pubblica amministrazione, iniziative per reclutare professionisti senza pagarli. Paradigmatico il caso del bando del ministero dell'Economia del marzo 2019, finalizzato alla ricerca di figure altamente qualificate per un biennio a «costo zero», che a novembre dello scorso anno la sentenza 07442/2021 del Consiglio di Stato giudica legittimo, giacché la legge indica soltanto che «laddove il compenso sia previsto, debba necessariamente essere equo». Desta, poi, scalpore, nel mondo del lavoro autonomo, nel febbraio 2020, la decisione della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario guidata dalla deputata del M5s Carla Ruocco di inserire nel regolamento la possibilità di ricorrere a «collaboratori esterni» per attività da svolgere «a titolo gratuito», resa nota grazie alla denuncia di un componente, il senatore di FdI Andrea de Bertoldi; il testo viene, infine, corretto, specificando che l'organismo si riserva (previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza) la scelta di erogare un'indennità, con i pentastellati che, in quella circostanza, sostengono la linea che l'equo compenso «non si applica ad un organo costituzionale»

Nel marzo del 2018 l'onorevole di FdI Giorgia Meloni deposita una proposta di legge che si prefigge di attuare il principio già sancito dall'articolo 2233 del codice civile, secondo il quale «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione»; abbinata con testi presentati dai deputati della Lega Jacopo Morrone e Massimo Bitonci, di Fi Andrea Mandelli e del M5s Gianfranco Di Sarno, l'iniziativa viene approvata dall'Aula di Montecitorio nell'ottobre 2021 quasi all'unanimità, con 251 voti a favore, nessun contrario e nove astenuti (i parlamentari di Leu, che auspicano miglioramenti nel passaggio in seconda lettura, al Senato, medesima posizione – pur avendo dato il via libera al provvedimento – del Pd, espressa in Assemblea dalla deputata Chiara Gribaudo, fra i professionisti dell'introduzione nell'ordinamento della disciplina del 2017). La proposta legislativa allarga la committenza che dovrà rispettare il principio della giusta remunerazione del professionista, giacché vengono inglobate tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti, o fatturano più di 10 milioni di euro all'anno. La «staffetta» a palazzo Madama non procede, però, spedita, in Commissione Giustizia. Ad oggi, le parti politiche si collocano su posizioni differenti: il centrodestra «preme» per il varo senza correzioni (per evitare che la fine della Legislatura, nel 2023, conduca il disegno di legge su un «binario morto») il Pd vuole un parziale «restyling» delle norme, a partire da quella che dà agli Ordini facoltà di sanzionare il professionista che accetta un compenso non equo. E sono in corso tentativi, da ambo le parti, per tentare di evitare il «naufragio» del testo

Imprese, proprietà in chiaro

Società, enti e trust dovranno obbligatoriamente comunicare i nomi e i dati dei titolari effettivi a fini antiriciclaggio. Previste sanzioni pecuniarie per ritardatari

Per circa 2 milioni di soggetti l'invio obbligatorio dei dati è previsto entro il mese di settembre

Il via libera alle comunicazioni sposta il velo dai titolari effettivi

Comunicazioni obbligatorie per società, enti e trust, già costituiti e di nuova costituzione; necessità di aggiornare i dati e confermarli con obbligo di segnalare la difformità delle informazioni rilevate nell'adeguata verifica rispetto a quelle risultanti dal registro. Il tutto attraverso il sistema telematico «Comunica», con previsione di specifica sanzione pecuniaria per chi non provvede nei termini. Sono questi gli obblighi a cui, a breve, saranno chiamati gli amministratori di società con personalità giuridica, enti e trust, dal nuovo registro dei titolari effettivi, a seguito dell'apposito decreto interministeriale (Decreto Mef di concerto col Mise n. 55, dell'11/3/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/2022) che ne prevede l'istituzione.

De Angelis da pag. 2

Pagine a cura

DI LUCIANO DE ANGELIS

Comunicazioni obbligatorie per società, enti e trust, già costituiti e di nuova costituzione; necessità di aggiornare i dati e confermarli con obbligo di segnalare la difformità delle informazioni rilevate nell'adeguata verifica rispetto a quelle risultanti dal registro. Il tutto attraverso il sistema telematico «Comunica», con previsione di specifica sanzione pecuniaria per chi non provvede nei termini. Sono questi gli obblighi a cui, a breve, saranno chiamati gli amministratori di società con personalità giuridica, enti e trust, per effetto del nuovo registro dei titolari effettivi, a seguito dell'apposito decreto interministeriale (decreto Mef di concerto col Mise n. 55, dell'11/3/2022) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/2022, che ne prevede l'istituzione, in vigore dal 9 giugno 2022.

Le società e gli enti interessati. Le srl di ogni tipo (ordinarie, semplificate, start-up innovative, e così via), le spa e le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili saranno tenute, entro il mese di settembre (salvo deroghe), a comunicare presso il registro delle imprese il loro (o i loro) titolari effettivi. L'obbligo riguarda anche istituzioni di carattere privato (tipicamente fondazioni e associazioni riconosciute), nonché i trust espressi,

disciplinati ai sensi della legge 16/10/1989 n. 364, e gli istituti giuridici affini.

Gli istituti affini ai trust. L'art. 21, comma 5-bis individua gli istituti affini ai trust quali quelli che «per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni a uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine». A riguardo, un aiuto interpretativo può essere tratto dall'art. 31 della V direttiva secondo il quale: gli stati membri notificano alla Commissione europea i trust o istituti giuridici affini presenti nel proprio ordinamento; dati da riunire in un elenco dei trust e istituti giuridici affini, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'ultimo elenco pubblicato è il 2020/C 136/05, da cui risulta che l'Italia ha notificato i seguenti due «istituti giuridici affini al trust»: a) mandato fiduciario; b) vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cc. L'affinità potrebbe quindi riguardare questi istituti, fermo restando che nei prossimi mesi sul tema dovranno essere fornite interpretazioni ufficiali.

Le regole per individuare i titolari effettivi. Il comma 2 dell'art. 20 del dlgs 231/07 evidenzia come individuare il titolare effettivo nelle società di capitali, identificando lo stesso (o gli stessi) in chi possiede la titolarità della partecipazione

superiore al 25% del capitale. Il comma 3 prevede le modalità di determinazione del titolare effettivo anche quando l'esame dell'assetto proprietario dell'ente non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente stesso, sulla base del fatto che tale o tali soggetti abbiano il controllo dell'assemblea. In questi casi l'art. 4 del decreto richiede di evidenziare le modalità e l'esercizio del controllo.

Infine, secondo il comma 5, dell'anzidetto articolo 2 qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non renda possibile individuare direttamente il soggetto (o i soggetti) con riferimento al possesso diretto della partecipazione superiore al 25% o il controllo o la dominanza in assemblea si prevede l'obbligo di individuare il titolare effettivo (Te), utilizzando un sistema che potrebbe essere definito «residuale». In questi casi il Te (o i titolari effettivi) sarà identificato (saranno individuati) nelle persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società. Regole ad hoc sono previste per trust ed enti giuridici privati.

Il sistema Comunica e il primo popolamento del registro. Le comunicazioni saranno effettuate telematicamente al registro delle imprese attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto del Mise 19/11/2009 (cosiddet-

to Comunica).

A esse saranno chiamati gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (di norma si ritiene solo gli amministratori dotati di rappresentanza esterna) e il fondatore (nelle fondazioni), oppure i soggetti cui è attribuita l'amministrazione e la rappresentanza di persone giuridiche private o, nei trust, i relativi fiduciari. Si prevede a riguardo che le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione saranno adottate con decreto dirigenziale dello stesso ministero, che dovrà entrare in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale. Un provvedimento del ministero dello sviluppo economico attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni e delle titolarità effettive presso le Ciiiaa. Le prime comunicazioni sui dati e sulle informazioni attinenti alle titolarità effettive dovranno essere comunicate al registro dei Te entro 60 giorni dal provvedimento del Mise. Va ricordato che il mancato invio dei dati determina le sanzioni di cui all'art. 2630 cc in capo agli amministratori della società o ente.

Le due sezioni del registro. I dati dovranno essere comunicati in due diverse sezioni del registro in relazione alla tipologia di società, ente o trust, oggetto della segnalazione. Nel dettaglio sono previste due sezioni:

1) Sezione autonoma.

L'apposita sezione del registro delle imprese contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto antiriciclaggio.

2) Sezione speciale. L'apposita sezione speciale del registro delle imprese recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati per i quali la titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (art. 21, comma 4 lett e-bis).

Le variazioni e la conferma dei dati. Le società, gli enti e i trust, con le medesime modalità ivi previste, dovranno comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione (comma 3). Le società, gli enti e i trust provvedono a confermare annualmente, i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Per le società e gli enti di nuova costituzione la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla iscrizione al relativo registro (art. 3, c. 7).

La comunicazione della difformità delle informazioni. In sintonia con l'art. 21 comma 5, lett. e-bis del dlgs. 231/07, il decreto interministeriale prevede che i soggetti obbligati (banche, professionisti, poste italiane spa, e in generale tutti i soggetti previsti dall'art. 3 del dlgs 231/07) segnalino tempestivamente alle competenti camere di commercio eventuali difformità tra

le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute con la consultazione della sezione autonoma o speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica antiriciclaggio. Una funzione di estremo rilievo (e che sottopone il segnalante ad anonimato) è quella finalizzata a individuare situazioni di opacità o false comunicazioni dei dati risultanti e trascritti nel registro dei titolari effettivi rispetto a quelli che emergono nell'ambito delle adeguate verifiche.

© Riproduzione riservata

Chi dovrà provvedere alla comunicazione

Società dotate di personalità giuridica:

Le società a responsabilità limitata
Le società per azioni
Le società in accomandita per azioni
Le società cooperative
Società di mutuo soccorso
Società consortili

Trust e soggetti giuridici affini

Trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16/10/1989 n. 364, (si tratta di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, secondo quando disposto dall'art. 73, del Tuir) e gli istituti giuridici affini

Persone giuridiche private

Istituzioni di carattere privato (tipicamente fondazioni e associazioni riconosciute) che hanno acquisito la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture e presso le regioni e le province autonome, ai sensi del dpr n. 361/2000

